

SEZIONE G

Contrabbando

Art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001

1ª edizione:	Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021
--------------	--

Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/01
Contrabbando

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

INDICE

1. Premessa

2. Fattispecie di reato

2.1 Contrabbando - art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001

3. Individuazione dei reati non rilevanti per la Società

4. Destinatari e obiettivi della “Sezione G”

5. I “processi sensibili” nei rapporti con le Dogane

5.1 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001

6. Principi generali di comportamento

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

1. Premessa

Nella presente Sezione vengono in primo luogo esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati di contrabbando, ovvero tutti i reati elencati dell'articolo 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 75/2020 ha esteso il catalogo dei reati presupposto anche ai reati di contrabbando, introducendo l'art. 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/01, prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Questa attività è finalizzata all'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti rispetto alla specificità della Società e le relative modalità di commissione, nonché i processi aziendali e le attività sensibili coinvolte.

Il processo di analisi condotto dalla Società ha preso in considerazione tutte le fattispecie previste dall'art. 25 sexiesdecies, astrattamente applicabili, per poi delineare una specifica mappatura e individuare gli strumenti di mitigazione del rischio fiscale e i presidi nel proprio Sistema di Controlli.

È dunque in relazione a tali categorie di reato e alle connesse aree di rischio che sono state portate avanti le attività di risk assessment e di risk management.

2. FATTISPECIE DI REATO

Preliminarmente all'esame delle stesse, è utile precisare alcune nozioni rilevanti per tutte le fattispecie delittuose dei reati di contrabbando.

In linea generale, il contrabbando si esplica nella *"condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine"*.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, più comunemente noto come Testo Unico Doganale. Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia *"imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone"*. I dazi doganali sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), tra cui vi rientra, a titolo meramente esemplificativo, anche la Cina.

I dazi doganali sono una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

Da segnalare nel novero dei diritti doganali il c.d. diritto di confine, previsto all'art. 34, che si esplica:

- nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione;
- nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio;
- le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

Tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell'ammenda sono state depenalizzate dal d.l. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria

Contrabbando - art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001

- DPR n.73/1943 art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato qui in esame, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi, è integrato da **chiunque**:

- introduce merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 T.U.L.D;
- scarica o deposita merci estere dello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- sia sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale.

Questa particolare fattispecie non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l'introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra).

- DPR n.73/1943 art.283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato qui in esame, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi, è integrato dal capitano dell'imbarcazione che:

- a) introduce, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine;
- b) senza autorizzazione della dogana e trasportando merci estere nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono presenti uffici doganali italiani, e salvi comunque i casi di forza maggiore, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla fonda o si mette comunque in comunicazione con il territorio doganale italiano in modo tale da rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

Si tratta, dunque, di reato proprio e di pericolo.

L'art. 102 T.U.L.D. stabilisce l'obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale. È proprio la violazione (dolosa) di tale obbligo a costituire l'elemento materiale del reato in esame.

▪ DPR n.73/1943 art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Questa ipotesi delittuosa è l'omologa della precedente, dalla quale si differenzia, oltre che per il maggiore dettaglio dei comportamenti sanzionati, per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare (e non per via lacuale). Anche in questo caso, la fattispecie si atteggia diversamente in quanto a fronte di alcuni casi costituenti reato proprio – il cui autore può essere considerato il solo comandante della nave – il c. 2 prevede una casistica costituente reato comune.

L'art. 105 T.U.L.D. dispone che, nell'ambito della zona di vigilanza marittima i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale devono essere muniti del manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106 T.U.L.D.

Su tale manifesto devono essere indicati alcuni dati, fra i quali i più importanti, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni doganali, sono:

- la specie del carico;
- la quantità, il peso o il volume delle merci alla rinfusa;
- il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche;
- i documenti di accompagnamento delle merci;
- il nome del destinatario di ogni partita di merce, se risultante dalle polizze di carico;
- le paccottiglie e le provviste di bordo;
- le autovetture al seguito dei passeggeri;
- i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).

In particolare, per ciascuna merce è indicato il porto di sbarco.

Nel caso in cui la nave provenga da altro porto nazionale (art. 108 T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto merci in partenza (M.M.P.) presentato prima della partenza all'Ufficio delle Dogane ai sensi dell'art. 120 T.U.L.D. e da questo debitamente vidimato.

▪ DPR n.73/1943 art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di una fattispecie di reato analoga a quelle descritte sopra, con l'unica differenza che il soggetto punito è il comandante dell'aeromobile.

L'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

▪ DPR n.73/1943 art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali , indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Nella definizione di “territori extra-doganali” rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché le acque nazionali del Lago di Lugano. Ad essi sono assimilati:

- i depositi franchi,
- i punti franchi,
- il regime di extra-territorialità previsto per i macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati al di fuori del mare territoriale nelle attività di: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di sostanze minerali, di costruzione di installazioni di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, la posa o riparazione di cavi o tubazioni;
- il regime di extra-territorialità delle provviste di bordo imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (cfr. art. 254 T.U.L.D.), le quali vengono considerate uscite in transito o in riesportazione, se extracomunitarie, o in esportazione definitiva, se comunitarie o comunque previamente immesse in libera pratica.

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine:

- non previamente autorizzati;
- ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

▪ [DPR n.73/1943 art.287] - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata di imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana, vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi.

- DPR n.73/1943 art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Questo particolare tipo di reato può essere commesso dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere:

- in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7; o comunque
- non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Autore del reato può essere solo il titolare dell'autorizzazione di gestione di un magazzino doganale “di proprietà privata”, ossia non appartenente alla dogana, nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale.

- DPR n.73/1943 art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

- [DPR n.73/1943 art.290] - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Per sua caratteristica intrinseca il contrabbando dovrebbe essere ipotizzabile nei soli casi di importazione, temporanea o definitiva, o nell'ambito di quei regimi economici (come il deposito o il transito) in cui l'obbligazione doganale resta sospesa in attesa dell'appuramento del regime stesso. Viceversa, non essendo (normalmente) le merci in esportazione colpite da diritto di confine o prelievi agricoli, nei loro confronti non è configurabile il delitto di cui si tratta. Tale conclusione, se corretta in linea di principio, soffre un'eccezione in tutti i casi in cui merci comunitarie o comunque immesse in libera pratica all'interno dell'Unione Europea:

- a) siano (contrariamente a quanto è norma) soggette a diritti di confine o prelievi agricoli all'atto della loro esportazione, nel qual caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 282 c. 1 lett. e) T.U.L.D.;
- b) ovvero fruiscono di restituzioni all'esportazione, secondo le disposizioni nazionali italiane ovvero

quelle comunitarie, queste ultime vigenti soprattutto in materia di P.A.C..

A differenza del caso precedente, il reato (disciplinato dall'art. 290 T.U.L.D.) non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, una ingiusta locupletazione mediante ottenimento di una restituzione di diritti non dovuta.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria. Ma ciò non è sufficiente, occorrendo un elemento ulteriore. Il legislatore, infatti, richiede che vengano utilizzati mezzi fraudolenti specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate.

È richiesto il dolo specifico ed è sufficiente il tentativo.

▪ [DPR n.73/1943 art.291] - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La sanzione pecuniaria penale della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti è prevista a carico di chiunque, nell'ambito dei regimi) doganali di temporanea esportazione (EX/2), temporanea importazione, reimportazione, riesportazione (EX/3), assoggetta le merci a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti al fine di sottrarle al loro pagamento.

Gli elementi costitutivi della specifica fattispecie criminosa, pertanto, sono tre:

1. anzitutto, l'attività delittuosa deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali sopra richiamati;
2. inoltre, le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero devono essere stati impiegati altri mezzi fraudolenti, da individuare caso per caso;
3. è necessaria l'espressa finalizzazione di tale attività all'evasione dei diritti di confine e, pertanto, è richiesta la dimostrazione del dolo specifico da parte dell'autore del reato.

▪ [DPR n.73/1943 art.291-bis] - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto

e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”

- [DPR n.73/1943 art.291-ter] - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- DPR n.73/1943 art.291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il legislatore, con la L. 92/2001, è intervenuto introducendo un nuovo art. 291-bis destinato alla repressione di questo tipo di contrabbando che colpisce non solo i diritti erariali dell’Unione Europea, ma anche quelli dello Stato italiano non solo per quanto riguarda l’I.V.A. ma anche (e soprattutto) per quanto riguarda l’accisa applicabile ai tabacchi ai sensi del D.L. 331/1993. In particolare, si rende colpevole del reato de quo chiunque, compiendo atti diretti ad eludere il controllo doganale delle merci ed il pagamento dei diritti di confine introduce, vende, trasporta, acquista detiene all’interno del territorio dello Stato tabacco lavorato estero.

La fattispecie base è integrata in tutti i casi in cui l’attività delittuosa abbia avuto ad oggetto un quantitativo di T.L.E. non superiore a 10 kg. Convenzionali. La fattispecie aggravata, invece, risulta integrata allorché il quantitativo di T.L.E. contrabbandato sia superiore a 10 kg. Convenzionali.

- DPR n.73/1943 art. 292 - altri casi di contrabbando

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

- DPR n.73/1943 art. 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato

“Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare”.

3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

Dall'esame delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 25 sexiesdecies co. 1-bis del D.Lgs. 231/2001 e del contesto aziendale di MicroPort CRM si ritiene di non poter radicalmente escludere le ipotesi di contrabbando summenzionate, pur riducendole ad un complessivo rischio basso, in ragione dell'esclusiva attività di vendita all'interno del territorio dello Stato. Tuttavia, in considerazione della specificità delle condotte, sono da ritenersi escluse le fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR 73/1943), anche nella forma aggravata (art. 291 ter DPR 73/1943) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 73/1943).

4. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “SEZIONE F”

La presente Sezione disciplina i comportamenti cui devono attenersi tutti coloro che operano per MicroPort CRM (amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, eventuali collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali ecc.) nell'ambito dei rapporti con le dogane e con gli spedizionieri e, in ogni caso, nell'ambito di qualsiasi processo inerente alle operazioni di importazione ed esportazione.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che i soggetti sopra indicati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5.1 “PROCESSI SENSIBILI”

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società MicroPort CRM.

L’individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e delle funzioni operanti nelle aree sensibili e la collaborazione di consulenti in materia doganale.

In seguito all’analisi dei rischi la Società ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di Policies e procedure interno mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l’adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

In particolare, a ciascuna area sensibile, al di là del grado di rischio insito nell’attività, è associato un protocollo di decisione o un ulteriore strumento, ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

5.1 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001

✦ *Contrabbando*

In relazione a tali reati, si ritiene che i “processi sensibili” siano ravvisabili in tutti quelli che comportano attività di importazione ed esportazione con conseguente rapporto con la Dogana.

La Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- Rapporti con le dogane.

6. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che MicroPort CRM intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti alle Dogane, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari della presente sezione devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati nel Codice Etico di Gruppo nonché nei Codici Etici di categoria fatti propri dalla Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della commissione dei reati presupposto, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di MicroPort CRM.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con gli enti doganali sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti, appartenenti alla Dogana, che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.

Più in particolare si evidenziano i seguenti principi di comportamento specifici e presidi di controllo nella gestione dei rapporti con le dogane.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- eventuali diritti di confine devono essere puntualmente corrisposti secondo quanto previsto dalla legge;
- i rapporti con le Dogane devono essere improntati a criteri di massima trasparenza e collaborazione;
- le dichiarazioni dirette alle Dogane con riferimento, ad esempio, alla natura e alla destinazione della merce, devono essere veritiere, provabili e tracciabili;
- devono essere garantite prove di tracciamento e avvenuta consegna merce.

È fatto divieto di:

- eludere i diritti di confine ove dovuti;
- effettuare operazioni di movimentazione extradoganale non corrispondenti a quanto dichiarato.

Controlli esistenti:

La Microport ha definito le regole per la gestione dei rapporti con le Dogane, in particolare per le operazioni d'importazione, prevedendo degli specifici contratti con i corrieri.

Le spedizioni sono affidate a grandi player del mercato che garantiscono sistemi di tracking delle spedizioni e rilasciano proof of delivery.

La fase di spedizione e avvenuta consegna è monitorata mediante sistemi di tracking e proof of delivery che, a conclusione del processo, consentono di registrare l'avvenuta evasione generale dell'ordine. Le spedizioni sono monitorate con cadenza settimanale.

La società non effettua vendite al di fuori del territorio italiano poiché la merce in uscita dalla sede italiana e diretta verso l'estero appartiene a partite intercompany e come tale non soggetta ad obblighi doganali.

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

Come già sopra anticipato, in seguito al *risk assessment*, MicroPort CRM ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di gestione delle attività aziendali e dei controlli interni mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l'adozione di nuove disposizioni finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Sezione.

MicroPort CRM è infatti una realtà nuova, ma nasce dall'esperienza Sorin e Livanova ed ha alle spalle un Gruppo internazionale che fonda la sua etica su un sistema di *policies* di gruppo che è a sua volta strettamente connesso alle direttive Medtech.

Al momento dell'adozione del presente Modello ogni area di rischio è coperta da un protocollo di Gruppo o italiano. Inoltre, la Società ha definito la creazione di un sistema di procedure che, pur ricollegandosi alle Policies di gruppo, sono adeguate alla realtà italiana.

Tale processo di adeguamento consente, infatti, di verificare la piena conformità delle procedure ai principi etici indicati da Confindustria Dispositivi Medici cui CRM Microport si è recentemente associata. Il sistema organico di procedure italiane è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

1. identificazione dei responsabili dei singoli processi nell'ambito delle operazioni ritenute “a rischio”;
2. individuazione delle fasi di “controllo”;
3. adeguata documentazione di ogni operazione sensibile.

La Società, oltre ad aver definito e adottato numerosi principi di comportamento, formalizzati attraverso il proprio Codice di condotta, e avendo avviato la costruzione di un set di specifiche procedure e anche tramite l'adesione a codici etici di categoria, il tutto diffusamente illustrato nelle parti precedenti della Parte speciale del Modello, ha comunque implementato i presidi essenziali per la gestione delle operazioni rilevanti e per il relativo monitoraggio.

In particolare sono già adottati i seguenti strumenti:

- un sistema procuratorio che conferisce poteri ad alcuni esponenti aziendali, limitandone peraltro l'estensione in funzione delle rispettive aree di responsabilità e tramite la

- definizione di limiti che non possono essere superati;
- la gestione delle operazioni attraverso una logica di *segregation of duties*, in modo che nessun esponente aziendale abbia la possibilità di gestire il ciclo completo di un'operazione senza il coinvolgimento di altri soggetti (si pensi al processo degli acquisti, che prevede la separazione delle varie fasi, dalla selezione dei possibili fornitori, all'emissione dell'ordine e fino al pagamento);
- un piano formativo a favore dei dipendenti sulle tematiche di *business ethics*.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nei Codici Etici di Gruppo e di Categoria, alla stretta osservanza delle Policies che costituiscono parte integrante del Modello.

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo predisposto da MicroPort CRM prevede il controllo ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle *policies* e procedure come sopra indicate.

È stata all'uopo redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Procedura "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

Inoltre, nelle singole procedure richiamate nella presente sezione sono indicate le segnalazioni che le funzioni aziendali interessate devono inviare all'OdV.

In ogni caso all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".

